

REGOLAMENTO RELATIVO ALLA PROVA FINALE DI LAUREA PER IL DM 270/2004

Laurea in Ingegneria Elettronica-L8

Laurea Magistrale in Bioingegneria-LM 21

Laurea Magistrale in Ingegneria delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione-LM 27

Laurea Magistrale in Ingegneria elettronica per l'industria e l'innovazione-LM 29

Art. 1 Definizione, quantificazione e svolgimento della Prova Finale di Laurea

La Prova Finale di Laurea (PFL) consiste nella redazione e discussione di un elaborato scritto relativo ad un progetto preparato dallo studente nell'ambito delle attività formative corrispondenti al suo indirizzo di studi o sviluppato nel tirocinio, con la guida di un docente di riferimento ed eventualmente di un tutor aziendale.

La quantificazione della PFL in termini di Crediti Formativi Universitari (CFU) è definita coerentemente con quanto riportato nel Manifesto degli Studi, ricordando che si attribuisce convenzionalmente un carico di lavoro per lo studente pari a 25 (venticinque) ore per ogni CFU.

Lo svolgimento della PFL è, di norma, realizzato nelle Strutture Didattiche dell'Ateneo, ma potrà/dovrà essere incentivato anche nelle Strutture Produttive (SP) del Paese sulla base di regolari Convenzioni stipulate con l'Ateneo.

Art. 2 Modalità di assegnazione della PFL

Lo studente che desidera iniziare l'attività per la PFL, fissa un colloquio con uno o più docenti del Collegio Didattico (CD), che illustrano gli argomenti disponibili, valutano le eventuali proposte dello studente per orientarlo sugli argomenti e sulle modalità della PFL, e possono dichiarare la propria disponibilità, o indicare i colleghi a loro avviso più adatti a seguire le proposte. Per assistere lo studente in questa fase, i docenti possono inserire sui propri siti web un elenco non esaustivo di argomenti su cui potrà vertere la PFL.

Lo studente, sulla base delle informazioni ottenute, e d'accordo con il Docente-Relatore scelto, presenta domanda d'assegnazione, compilando il modulo disponibile sul sito del CD, firmato anche dal Docente-Relatore.

Lo studente può presentare domanda di assegnazione solo qualora debba conseguire ancora non più di 24 CFU, con esclusione di quelli della PFL e dei 3 CFU del tirocinio.

La domanda dovrà essere presentata in Segreteria Didattica al più tardi a 2 (due) mesi dalla seduta di laurea per la L o a 3 (tre) mesi per la LM.

Almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata per la discussione della PFL, il Docente-Relatore comunica alla Segreteria del CD eventuali difformità rispetto all'elenco dei candidati per la discussione della PFL, come risultante dall'elenco ricavato dall'area riservata del portale dello studente.

Art. 3 Modalità di illustrazione della PFL

La relazione sull'attività svolta, debitamente rilegata, ed il relativo documento elettronico, sono controfirmati dal Docente-Relatore e dall'eventuale Co-Relatore, per essere consegnati a cura dello studente presso l'area didattica del Dipartimento.

La Commissione di Laurea (CL), di nomina del Direttore del Dipartimento di Ingegneria su indicazione del CD, è costituita da 5 (cinque) componenti.

Per l'illustrazione della relazione di fronte alla CL i candidati possono utilizzare i mezzi e gli

strumenti audiovisivi ritenuti più opportuni, quali:

- presentazione orale,
- presentazione mediante lavagna luminosa,
- presentazione mediante videoproiettore,
- altro

rispettando i tempi concessi loro dal Presidente della CL.

Art. 4 Modalità di valutazione della PFL

Per quanto riguarda il punteggio di laurea conseguibile dal laureando esso dovrà essere dato dalla somma del punteggio P_1 , determinato mediante la valutazione della media di presentazione dello studente basata sul *curriculum studiorum*, e del punteggio P_2 , che risulterà dal giudizio sul lavoro del laureando.

Per quanto riguarda la determinazione della media di presentazione P_1 essa viene calcolata facendo riferimento alle unità didattiche incluse nel Piano degli Studi (PdS) presentato dallo studente ed approvato dal CCD. Fra queste, si considerano tutte quelle che prevedono un giudizio finale espresso con un voto (esclusa la PFL, l'idoneità di lingua inglese ed il tirocinio).

Il procedimento di calcolo di tale media è il seguente:

- il voto corrispondente a ciascuna unità didattica viene moltiplicato per il numero di CFU attribuiti all'unità stessa;
- i diversi prodotti vengono sommati tra loro, ed
- il risultato è diviso per la somma totale dei CFU attribuiti alle unità didattiche considerate.
- Per unità didattiche che si sviluppino su due o tre moduli, con due o tre prove d'esame distinte, il voto da conteggiare è la media di quelli riportati in tali prove.

Inoltre:

- nel calcolo, le lodi vengono valutate pari a 31 punti;
- non si possono inserire esami in soprannumero nel PdS, ma se negli stessi PdS inserendo un esame a scelta si superano i 180 o i 120 CFU, rispettivamente per la L o la LM, i CFU in esubero andranno conteggiati nella media finale (delibere del CCD nelle sedute del 11/09/2009 e del 30/10/2013).

Per quanto riguarda la determinazione del punteggio P_2 esso dovrà essere ottenuto sfruttando tutta la dinamica dei voti e cioè da 0 (zero) fino al valore massimo di 12 (dodici) punti. Pertanto, ogni componente esprimerà un voto compreso tra 0 (zero) e 12 (dodici) punti. Il voto attribuito al lavoro del candidato sarà pari alla media uniforme dei punteggi di tutti i componenti della CL.

Determinati, dunque, i punteggi P_1 e P_2 , la CL attribuisce la *votazione di laurea* al candidato come somma di tali punteggi, arrotondando il risultato all'intero consecutivo superiore se la parte frazionaria della somma supera i 50 centesimi. In caso contrario l'arrotondamento è all'intero consecutivo inferiore.

Il Presidente della CL metterà in votazione le proposte esplicitate in ordine decrescente cominciando da quelle che richiedono l'unanimità della Commissione. Per le altre votazioni sarà assegnato al laureando il punteggio che raggiungerà la maggioranza dei voti (tre). Ove questo non avvenga, sarà assegnata la votazione che avrà raggiunto il maggior numero di voti. Se più proposte ottengono lo stesso numero di voti, sarà attribuito al laureando il punteggio più alto.

I componenti possono astenersi, ma possono esprimersi favorevolmente ad una sola proposta.

Art. 5 Modalità di attribuzione della lode nella PFL

L'attribuzione al laureando della lode è possibile con il raggiungimento di un punteggio finale almeno pari a centotredici (su centodieci). Essa deve essere sempre deliberata all'unanimità dalla CL, con l'intesa che punteggi finali pari a centoundici (su centodieci) e centododici (su centodieci) sono contratti a centodieci (su centodieci).

Il presente Regolamento è in vigore a partire dal 1 gennaio 2014.